

6. RETE DEI SERVIZI NELLA REGIONE - ANNO 1998• *Specificare come di seguito richiesto*¹

FUNZIONI	TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	ENTITA'		GESTIONE		ASPETTI FINANZIARI			
		Numero Servizi	Numero Utenti	Pubbli ²	Privata ³	Retta quotidiana		Contr. mens. utenti ⁴	
						Minima	Massima	Minimo	Massimo
SERVIZI ALLA FAMIGLIA	Assistenza domiciliare								
	Aiuto alla persona								
ASSISTENZA SCOLASTICA	Sostegno scola- stico non docente								
	Trasporto								
	Attività extrascolastiche								
FORM. PROFESS. LAVORO	Strutture form. profession.								
	Tirocini guidati								
	Altro(specificare) _____								
ACCOGLIENZA DIURNA	Centri diurni								
	Centri socio-educ riabilitativi								
	Centri occupazionali								
	Centri ricreativi								
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE	Comunità alloggio								
	Casa famiglia								
	Gruppo appartamento								
	Residenza Sanitaria Assist.								
	Affido								
	Istituti								
	Altro(specificare) _____								
INTEGRAZIONE SOCIALE	Strutture tempo libero								
	Soggiorni vacanze								
	Altro(specificare) _____								

¹ Se lo spazio necessario è insufficiente riprodurre la presente pagina.² Indicare il numero complessivo di servizi e strutture gestiti direttamente da enti pubblici.³ Indicare il numero complessivo di servizi e strutture gestiti da enti privati: convenzionati, autorizzati e non accreditati.⁴ Contributo economico mensile sostenuto dagli utenti.

7. NOTE ED OSSERVAZIONI

*Esporre sinteticamente eventuali altri dati ad integrazione delle notizie sopra riportate, nonché informazioni su problematiche emergenti a livello regionale, difficoltà di rilievo che limitano la completa attuazione della L.104/92, azioni e impegni programmatici messi in atto per il corrente anno.*¹

¹ Se lo spazio necessario è insufficiente riprodurre la presente pagina.

LEGGE 21 maggio 1998, n. 162.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare»;

b) all'articolo 39, comma 2, all'alinea, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio»;

c) all'articolo 39, comma 2, dopo la lettera l), sono aggiunte le seguenti:

«l-bis) a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità, di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all'articolo 9, all'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati;

l-ter) a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia»;

d) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis (Conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano la loro attività

nel campo dell'assistenza e della integrazione sociale delle persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.

Art. 41-ter (Progetti sperimentali). - 1. Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della presente legge.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo».

2. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*Verifica delle prestazioni erogate
e dell'efficacia degli interventi*

1. Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunicano al Ministro per la solidarietà sociale lo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli obiettivi conseguiti, nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita delle persone affette da handicap grave nel territorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza, nei limiti delle disponibilità assegnate, ai sensi dell'articolo 3, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate e alla conseguente ridestituzione alle regioni.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione delle misure previste dall'articolo 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1998, di lire 60 miliardi per l'anno 1999 e di lire 59 miliardi a decorrere dall'anno 2000, da ripartire tra le regioni ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della citata legge n. 104 del 1992, tenuto conto del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992.

2. Per l'attuazione delle misure previste dagli articoli 41-bis e 41-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1998 e di lire 46 miliardi per l'anno 1999.

3. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a lire 37 miliardi per l'anno 1998, a lire 106 miliardi per l'anno 1999 e a lire 59 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1998

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio
dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la
solidarietà sociale*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4049):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) il 26 luglio 1997.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 24, 25 settembre 1997; 8, 22, 30 ottobre 1997.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 20 gennaio 1998.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 18 febbraio 1998 e approvato il 19 febbraio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3091):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 10 marzo 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 17, 18, 24 marzo 1998 e approvato il 6 maggio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o delle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il titolo della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente: «Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate».

- Il testo vigente dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10 (*Interventi a favore di persone con handicap in situazioni di gravità*). 1. - I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazioni di gravità.

1-bis. *Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.*

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 3 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 13 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità alloggio ed ai centri socioriabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area».

- Il testo vigente dell'art. 39 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 39 (*Compiti delle regioni*). - 1. Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell'ambito del piano sanitario nazionale, di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, sociali e formativo-culturali.

2. Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio:

a) a definire l'organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, nonché i criteri per l'erogazione dell'assistenza economica integrativa di competenza dei comuni;

b) a definire, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d'intesa con gli organi periferici dell'amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione di attrezzature, operatori o specialisti necessari all'attività di prevenzione, diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;

c) a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente legge;

d) a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all'art. 38, le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;

e) a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali e quelle di accesso ai servizi;

f) a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento ed integrazione sociale di cui all'art. 5, per verificarne la rispondenza all'effettiva situazione di bisogno;

g) a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri relativi all'istituzione e al funzionamento dei servizi di aiuto personale;

h) ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi e dei contributi di cui all'art. 18, comma 6, per garantire la loro effettiva finalizzazione all'integrazione lavorativa delle persone handicappate;

i) a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi da parte delle organizzazioni di volontariato;

j) ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità fissate dalle regioni medesime».

— Il testo dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:

«Art. 3 (*Soggetti aventi diritto*). - 1. (*Omissis*).

2. (*Omissis*).

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici».

— Il testo dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recita testualmente:

«Art. 9 (*Servizio di aiuto personale*). - 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria;

c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 ».

— Il testo dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:

«Art. 8 (*Inserimento ed integrazione sociale*). - 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizza mediante:

a) - b) - c) - d) - e) - f) - g) - h) (*omissis*);

i) organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, l'ambiente di vita adeguato».

— Per il testo del comma 1, dell'art. 10, relativo agli interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a).

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

«Art. 8 (*Conferenza Stato città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisa la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Si trascrive il testo degli articoli 10, 23, 25 e 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104:

«Art. 10 (*Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità*). - 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.

2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il

gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della scuola.

3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.

5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.

6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area».

«Art. 23 (*Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative*). - 1. L'attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.

2. Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria competenza, l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone handicappate.

3. Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate.

4. Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

5. Chiunque, nell'esercizio delle attività di cui all'art. 5, primo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell'esercizio da uno a sei mesi».

«Art. 25 (*Accesso alla informazione e alla comunicazione*). - 1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici volti a favorire l'accesso all'informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché mediante l'adeguamento delle cabine telefoniche.

2. All'atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione di servizi radiotelevisivi o telefonici

sono previste iniziative atte a favorire la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, culturali e di svago e la diffusione di decodificatori».

«Art. 26 (*Mobilità e trasporti collettivi*). - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'art. 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione».

Nota all'art. 2:

- Il testo dell'art. 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:

«8. Il Ministro per gli affari sociali entro il 15 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza dei Consigli dei Ministri tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata entro il 30 ottobre».

Nota all'art. 3:

- Il testo dell'art. 42, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:

«2. Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap di cui all'art. 41, alla ripartizione annuale del fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione al numero degli abitanti».

- Per il testo dell'art. 3, comma 3, relativo ai soggetti aventi diritto ai benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera c).

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 6 agosto 1998.

Modalità e criteri per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162, nonché per la ripartizione dei fondi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 162 del 1998.

**IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE**

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto l'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare al titolo IV, capo II;

Vista la legge 21 maggio 1998, n. 162, recante: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale, on. Livia Turco;

Considerato che l'art. 1, comma 1, lettera d), della citata legge n. 162 del 1998, prevede che il Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali, nonché i criteri per la ripartizione dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 162/1998;

Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Tipologia dei progetti

1. Per i progetti riferiti agli articoli 10, 23 e 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le regioni, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali, presentano uno o più progetti di durata massima biennale con le relative modalità di svolgimento, per i seguenti obiettivi:

a) individuazione dei nuovi modelli di intervento a favore di soggetti con handicap grave e delle loro famiglie, con priorità per sistemi di servizi, prestazioni e soluzioni organizzative, da realizzare anche con il coinvolgimento di risorse di famiglie, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) per garantire la tutela e l'integrazione nel

territorio di quei soggetti con handicap grave che rimangono privi del sostegno familiare;

b) promozione di iniziative innovative per estendere e facilitare la pratica di attività sportive, turistiche e ricreative delle persone handicappate;

c) sperimentazione di modalità innovative atte a consentire alle persone handicappate di muoversi liberamente nel territorio, con particolare attenzione ai mezzi adattati, ai servizi a chiamata, ai nodi di scambio tra i diversi sistemi di trasporto.

2. Per quanto riguarda l'art. 25 della citata legge n. 104 del 1992, il Ministro per la solidarietà sociale promuove progetti sperimentali d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, finalizzati anche a favorire la migliore fruizione dei mezzi radiotelevisivi e telefonici.

Art. 2.

Criteri di valutazione

1. La valutazione dei singoli progetti presentati avviene secondo i seguenti prioritari criteri:

a) presenza sul territorio regionale, provinciale e comunale del numero di persone con handicap di particolare gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;

b) finalizzazione all'inserimento sociale nel territorio di appartenenza;

c) collegamento con i servizi sociali di base e con le strutture sanitarie, formative e scolastiche;

d) integrazione con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti sul territorio per l'assistenza alle persone con handicap di particolare gravità;

e) rispondenza degli obiettivi alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione ed in relazione alle esigenze che si propone di soddisfare;

f) i contenuti innovativi;

g) definizione dei tempi di realizzazione del progetto, con l'indicazione delle fasi e dei relativi costi;

h) l'indicazione dei soggetti - amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati - eventualmente consorziati nell'attuazione del progetto;

i) la compartecipazione dei soggetti di cui al punto h) anche sotto il profilo finanziario;

j) la tipologia del personale impegnato nel progetto e relativa qualificazione professionale;

m) l'idoneità del progetto all'eventuale prosecuzione oltre la fase sperimentale.

Art. 3.

Criteri di ripartizione

1. Per l'esercizio finanziario 1998 il finanziamento è destinato esclusivamente ai progetti sperimentali di cui all'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992.

2. Per l'esercizio finanziario successivo il Ministro per la solidarietà sociale con proprio decreto, determinerà i criteri di ripartizione per gli adempimenti previsti dagli articoli 25 e 41-bis della più volte citata legge n. 104 del 1992.

Art. 4.

*Termini e modalità
per la presentazione dei progetti*

1. I progetti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano devono essere indirizzati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio II - Tematiche familiari e sociali, via Vittorio Veneto, n. 56 - 00187 Roma, in duplice copia, tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La data di spedizione è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale.

2. Ai progetti deve essere allegata la seguente documentazione:

a) delibera di approvazione del progetto, in originale, adottata dal competente organo della regione o della provincia autonoma;

b) la richiesta di finanziamento del progetto. Quando il progetto presentato sia biennale, la richiesta di finanziamento deve essere specificata per ogni esercizio finanziario di riferimento. Per le richieste a carico degli esercizi finanziari successivi al 1998 l'erogazione sarà subordinata alle disponibilità finanziarie.

Art. 5.

Commissione di valutazione e verifica dei progetti

1. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, la commissione per la valutazione e la verifica dei progetti presentati ai sensi dell'art. 41-ter della legge n. 104 del 1992 come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 162 del 1998, sotto il profilo della congruità e validità secondo i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. La commissione è presieduta dal coordinatore dell'ufficio per le tematiche familiari e sociali ed è composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, del Ministero della sanità, del Ministero dell'industria - Dipartimento del turismo, dei lavori pubblici, dei trasporti, nonché da cinque esperti designati dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e da due esperti nominati dal Ministro per la solidarietà sociale.

3. La commissione esprime il proprio parere in merito ai singoli progetti in base ai criteri delineati dall'art. 2 e presenta una relazione conclusiva al Ministro per la solidarietà sociale.

4. La partecipazione ai lavori della commissione è gratuita. Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione si avvale del personale e delle strutture del Dipartimento per gli affari sociali, che garantisce lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

Art. 6.

Decreto del Ministro per la solidarietà sociale

1. Il Ministro per la solidarietà sociale dispone, con proprio decreto, ai sensi del l'art. 41-ter, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162, la ripartizione del fondo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano dopo aver acquisito il parere della commissione di valutazione e verifica dei progetti.

Art. 7.

Relazione

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per le tematiche familiari e sociali, entro e non oltre tre mesi dalla data di corresponsione del 60% del finanziamento, una relazione sullo stato di avvio del progetto finanziato.

2. Acquisito il parere favorevole della commissione di valutazione e verifica dei progetti di cui al precedente art. 5, sarà erogato il restante 40% del finanziamento complessivo previsto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in conformità alle vigenti normative regionali e provinciali, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia dell'intervento, nei tempi prefissati nel progetto.

Entro sei mesi dalla verifica della realizzazione del progetto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, inviano un dettagliato resoconto ed una relazione finale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per le tematiche familiari e sociali.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: TURCO

*Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1998
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 17*